



FONDAZIONE GROSSETO CULTURA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE NEI SERVIZI CULTURALI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA N. 7 – 2021 DEL 15 GIUGNO 2021, CON DELIBERAZIONE n. 2; IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

§ 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità del ricorso a forme di volontariato individuale svolte da parte di singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazione resta disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore di Fondazione Grosseto Cultura (d'ora in avanti "fondazione") e investe alcune specifiche attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti.

§ 2. Identificazione dei servizi.

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a specifiche attività di interesse pubblico di competenza di fondazione e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali.
2. Il volontariato individuale si svolge nell'ambito dell'attività di supporto all'attività culturale presso le strutture gestite dalla fondazione, quindi il Polo culturale Le Clarisse, il Museo di Storia Naturale della Maremma e l'Istituto Musicale Comunale Palmiero Giannetti.
3. La fondazione si riserva, previa apposita deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione (d'ora in avanti "C.d.A."), di disporre l'utilizzo di volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

§ 3 Modalità di accesso per i cittadini.

1. Coloro che intendono svolgere attività di volontariato presentano la propria candidatura con nota indirizzata al Presidente del C.d.A. della fondazione nella quale indicano i propri dati anagrafici, recapiti, titoli di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che sono disponibili a svolgere, i tempi nei quali sono disponibili, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Età non inferiore agli anni 18;
 - b) Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) Godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti.
3. Possono accedere anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità dell'utilizzo con la loro condizione fisica.
4. L'elenco delle candidature è formato, custodito e aggiornato dagli uffici amministrativi della fondazione.
5. Esperita la verifica della sussistenza dei requisiti, la redazione di un progetto individuale e l'attivazione della copertura assicurativa a carico della fondazione, il volontario potrà iniziare a prestare la propria opera sulla base di uno specifico patto di collaborazione, concordato con il responsabile della struttura ospitante.
6. L'esclusione dall'elenco avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio per comportamento in contrasto con le condizioni stabilite dal presente regolamento.

§ 4 Caratteristiche dell'attività di volontariato.

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del volontario sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle eventuali procedure di assunzione indette dalla fondazione.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica della fondazione.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né l'arinenuncia alla copertura di posti vacanti.

§ 5 Espletamento del servizio.

1. I singoli volontari impiegati nello specifico ambito di attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura della fondazione, di cartellino identificativo che, indossato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque dalla cittadinanza.
2. L'organizzazione dell'attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. L'attività di volontariato non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente e sotto la supervisione del responsabile della struttura prescelta e/o del responsabile amministrativo.
4. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:
 - svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal responsabile della struttura prescelta e/o del responsabile amministrativo;
 - rispettare gli orari di attività prestabiliti;
 - tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e educazione;
 - segnalare al responsabile (o suo referente) tutti quei fatti e/o circostanze che richiedono l'intervento di personale dipendente;
 - segnalare tempestivamente al referente a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
 - garantire riservatezza sui dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

§ 6 Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata da un dipendente della fondazione sotto la supervisione responsabile della struttura prescelta e/o del responsabile amministrativo, a cui il volontario è assegnato che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e dell'idoneità psico-fisica necessaria all'assolvimento della specifica attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti fruitori delle attività medesime e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche disettore;

- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

§ 7. Obblighi della Fondazione.

1. La fondazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
2. La fondazione si impegna a comunicare immediatamente ai volontari qualsiasi evento e/o interferenza che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni altro evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. La fondazione e i dipendenti della stessa sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

§ 8 Mezzi e attrezzature.

1. La fondazione fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta (DPI).
2. Il volontario dovrà utilizzare con la massima perizia e la diligenza richiesta i mezzi e le attrezzature funzionalmente collegati all'attività di volontariato fino alla loro riconsegna.

§ 9 Controlli

1. La fondazione controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso i propri dipendenti sotto la supervisione del responsabile della struttura prescelta e/o del responsabile amministrativo.
2. La fondazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività di volontariato qualora da queste possa derivare un danno per la fondazione medesima, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o disposizioni del direttore, e nel caso in cui la fondazione non ritenga più opportuno il servizio.
3. Resta salva la facoltà del responsabile della struttura prescelta e/o del responsabile amministrativo di interrompere il progetto in qualsiasi momento accompagnando tale scelta con idonea motivazione; tale scelta non sarà in alcun modo sindacabile.

§ 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività, a termini di statuto, della relativa deliberazione del C.d.A.